



# **report attività per l'anno 2010**



**Centro Nexa**  
*su Internet & Società*

Copyright © Centro Nexa su Internet & Società  
Politecnico di Torino - dicembre 2011

*Eccetto dove diversamente specificato, quest'opera è rilasciata nei termini della licenza Attribuzione 3.0 Italia il cui testo integrale è disponibile al sito <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode>.*



### ***La licenza in versione "Commons deed"***

#### **Tu sei libero:**

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
- di modificare quest'opera
- di usare quest'opera per fini commerciali

#### **Alle seguenti condizioni:**

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

#### **Prendendo atto che:**

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti: Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore; I diritti morali dell'autore; Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.

*Questo documento è stato realizzato da Simone Aliprandi e Giulia Aresca sotto la supervisione di Thomas Margoni e Federico Morando.*

*La descrizione dei singoli casi è stata realizzata da Giulia Aresca e può includere testi tratti dalla mailing list interna del progetto SeLiLi. I documenti in esso contenuti sono presenti anche sul sito di SeLiLi (<http://selili.polito.it/>) in versione più completa e costantemente aggiornata.*

## I N D I C E

<b>Introduzione.....</b>	<b>5</b>
1. Che cos'è SeLiLi.....	5
2. Come funziona.....	6
3. Il report 2010.....	7
<b>Casi che hanno portato a consulenze di primo livello.....</b>	<b>9</b>
1. Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l'uso di licenze CC....	9
2. Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell'opera da parte di un soggetto terzo.....	10
3. Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi.....	11
4. Informazioni su licenze FLOSS e concetto di copyleft.....	14
5. Tutela dell'opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE. . .	15
6. Web radio e clausola NC.....	16
7. Opere letterarie e licenza CC BY-NC-ND.....	17
8. Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera per campagna elettorale.....	18
9. Licenze GNU-GPL: creazione di un software utilizzando librerie non libere.....	19
10. SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti.....	20
11. Tutela dell'opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio.....	20
12. Licenze CC: progetti di design.....	21
13. Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell'opera a fini di satira.....	22
14. Richiesta di chiarimenti: EUPL vs. GNU GPLv3.....	23
15. CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale.....	24
16. Richiesta informativa: licenze CC per pubblicazione opera letteraria a carattere tecnico.....	24
17. Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo.....	25

18. Violazione licenza CC: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo.....	26
19. Richiesta informativa: licenze CC e web radio.....	26
20. Richiesta informativa: licenze GNU e sistema operativo Linux.....	27
21. Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche.....	28
22. Licenze CC e titolarità dei diritti sull'opera: associazioni.....	30
23. Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL.....	31
24. SIAE-pubbliche esecuzioni: Dj-set.....	33
<b>Casi senza emissione di specifico parere.....</b>	<b>35</b>
25. Modello di contratto: servizi connessi a software libero.....	35
26. Licenze CC su riviste periodiche.....	36
27. Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate.....	36
28. Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi.....	37
29. SIAE-pubbliche esecuzioni: evento con musica CC.....	38
30. Licenze CC: pubblicazione di un'opera letteraria.....	39
31. Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti.....	40
32. Licenze libere: dati contenuti in un database.....	41
33. Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard.....	42
34. Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software.....	43
35. Clausola NC: colonna sonora per spot elettorale.....	43
36. Clausola NC: web radio.....	44
37. Pubblicazione di un'opera derivata.....	45
38. Tutela dell'opera e licenze CC: commedia musicale.....	45
39. Tutela dei diritti di una web tv su una video intervista realizzata per il network.....	45
40. Clausola NC: video caricati su Youtube.....	46
41. CC e SIAE: piccola impresa incaricata di stampare CD con musica CC..	46
42. Licenze CC: applicabilità in Facebook.....	47
43. Pubblicazione con licenza CC di un'opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC.....	48
44. Licenze CC e diritto d'autore: opere audiovisive create nell'ambito di un progetto culturale.....	49
45. Compatibilità tra licenza CCO per un database e licenze dei software che esso utilizza.....	50

# Introduzione

## 1. Che cos'è SeLiLi<sup>1</sup>

Il progetto SeLiLi è nato per offrire informazioni e servizi di consulenza - di tipo legale, tecnologico, economico e altri - sull'utilizzo delle licenze di diritto d'autore nell'ambito delle attività creative più svariate, dalla realizzazione di software alle arti grafiche - in pratica, tutto ciò che è tutelato dalle normative italiane sul diritto d'autore.

In particolare, SeLiLi si occupa delle cosiddette "licenze libere", ovvero di quelle licenze di diritto d'autore che sono state pensate e progettate per incoraggiare e favorire la condivisione, la redistribuzione, la copia e la rielaborazione delle opere dell'ingegno. Le licenze di Software Libero, come la GNU General Public License, e le diverse licenze elaborate dal progetto Creative Commons sono solo alcuni esempi di questa tipologia di strumenti.

I servizi informativi di SeLiLi consistono nella raccolta, organizzazione e disseminazione, tramite il sito web <http://selili.polito.it/> o altri canali (conferenze, seminari, video e altri), di materiali inerenti le licenze di diritto d'autore "libere".

Si noti che, nonostante il Politecnico di Torino faccia quanto ragionevolmente possibile per verificare la correttezza e l'aggiornamento del materiale presente sul sito e/o distribuito tramite altri canali, tale materiale è fornito "così com'è", senza alcuna garanzia, espressa o implicita, quale ad esempio la garanzia di idoneità ad un fine specifico, di commerciabilità, di non violazione di diritti di terzi, di assenza di errori o difetti.

---

<sup>1</sup> Dal sito <http://selili.polito.it>.

## 2. Come funziona

Gli utenti che sono interessati ai servizi informativi e di consulenza di SeLiLi possono inoltrare una richiesta attraverso l'apposito form presente sul sito all'indirizzo <http://selili.polito.it/contact>.

Il messaggio viene ricevuto dai responsabili del progetto che innanzitutto valutano se vi sono i requisiti richiesti per la fruizione dei servizi. Nel caso in cui questi requisiti non vi siano, i responsabili del progetto rispondono immediatamente spiegando i motivi del diniego. Nel caso in cui invece tali requisiti sussistano, si pongono tre ipotesi.

i) Indicazione di fonti disponibili: La prima prevede che il quesito sia di facile e immediata soluzione o che trovi già risposta in una pagina del sito di SeLiLi stesso o di altri siti simili; in quel caso i responsabili del progetto rispondono.

ii) Risposta informativa (di primo livello): La seconda ipotesi prevede che il quesito presenti caratteristiche di novità e complessità tali da richiedere un'analisi più attenta. Di conseguenza esso viene diffuso all'interno di una lista di discussione di uditori, composta da esperti del settore qualificati che a titolo volontario si sono offerti di partecipare al progetto e che esprimono le loro considerazioni in merito al caso proposto. Quando tale discussione è terminata, i responsabili del servizio riassumono in un messaggio la soluzione proposta, che viene inviata direttamente all'indirizzo email del richiedente.

iii) Consulenza di secondo livello: La terza e ultima ipotesi prevede che il quesito presenti caratteristiche di complessità e specificità tali da richiedere un vero e proprio rapporto di consulenza con un professionista abilitato. Il c.d secondo livello si attiva quando una richiesta risulta essere troppo complessa per una semplice Risposta Informativa (I livello). In questo caso, SeLiLi, dopo aver verificato che richiesta e richiedente risultino conformi ai requisiti previsti dal nostro atto costitutivo (così come indicati nel regolamento di servizio disponibile sul sito), mette in contatto il richiedente con uno dei professionisti convenzionati con il servizio SeLiLi secondo le procedure previste all'art. 4 del nostro regolamento. Da questo punto, il ruolo di SeLiLi si limita a quello di semplice garante ed osservatore esterno, mentre una tipica relazione di consulenza professionale viene in essere tra i restanti due soggetti. Il costo di tale consulenza viene coperto dalla Regione Piemonte attraverso SeLiLi. Il professionista (con consenso informato del cliente), accettando il servizio offerto da SeLiLi, si obbliga altresì a preparare una versione strettamente anonimizzata dell'opinione resa. SeLiLi, dopo ulteriore verifica di assenza di ogni possibile informazione personale, pubblicherà detto parere sul sito web di SeLiLi a pubblico beneficio.

Vi sono infine alcuni messaggi che pervengono a SeLiLi e di primo acchito non rientrano chiaramente in una delle ipotesi qui descritte. Alcuni sono infatti semplici spunti di riflessione o segnalazioni, altri sono quesiti che richiedono comunque una riflessione da parte della lista degli uditori prima di arrivare alla conclusione che il quesito posto trova già risposta altrove. SeLiLi ha ritenuto di rendere conto anche di questi casi, dato che la discussione emersa e la semplice lettura del quesito possono risultare utili per altri eventuali utenti.

### **3. Il report 2010**

Il presente report contiene un totale di 45 casi concreti sottoposti all'attenzione di SeLiLi nel corso del 2010; di questi, 24 hanno portato all'emissione di informative di primo livello e i restanti 21 hanno portato solo a discussioni interne alla mailing list degli uditori senza sfociare in un vero e proprio parere; non vi sono state invece per il 2010 richieste che abbiano portato all'avviamento di una consulenza di secondo livello.

I tempi di risposta vanno da un minimo di un giorno ad un massimo di circa un mese; mentre il numero degli uditori coinvolti nella discussione dei singoli casi va da un minimo di 1 ad un massimo di 4.

I fruitori del servizio si sono rivelati per lo più privati impegnati in progetti culturali legati al mondo di internet e della produzione culturale multimediale. In alcuni casi hanno inviato richieste anche associazioni non-profit e piccole imprese, sempre attive in quel settore.





## **Casi che hanno portato a informative di primo livello**

### **1. Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l'uso di licenze CC**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* ente non-profit / associazione culturale

*Periodo e tempi di risposta:* 4 - 11 gennaio 2010 / 8 giorni

*Fatto:* La richiesta proviene da un'associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell'ambito di un progetto di promozione del territorio. L'autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all'utilizzazione gratuita dei brani all'interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all'associazione.

*Quesito:* è possibile utilizzare le opere musicali senza l'autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l'autore prestato il suo consenso?

*Questioni di diritto emergenti:* Carattere esclusivo del mandato conferito dall'autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l'iscrizione alla SIAE e l'utilizzo di licenze Creative Commons.

#### **Risposta fornita**

L'autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una

forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.

Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l'autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l'associazione deve richiedere l'autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

## **2. Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell'opera da parte di un soggetto terzo**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato, gestore di blog

*Periodo e tempi di risposta:* 13- 27 gennaio 2010 / 15 giorni

*Fatto:* la richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest'ultimo per l'accesso dell'utente all'intero testo.

*Quesito:* è possibile far valere la violazione della licenza perché l'opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

*Questioni di diritto emergenti:* interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

### **Risposta fornita**

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all'utilizzatore dell'opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due obblighi: l'utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all'obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell'autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.

Nella fattispecie in esame l'utilizzazione dell'opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l'inadeguatezza dell'attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell'autore.

iii) Tuttavia, anche se venisse provato l'inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall'articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza ( art. 2, legal code). L'uso dell'opera è quindi legittimo in ragione dell'applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall'autore di riportare una parte di un'opera per fini di cronaca, con l'obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

### **3. Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* ente non-profit / associazione culturale

*Periodo e tempi di risposta:* [primo contatto] 15 - 21 gennaio 2010 / 7 giorni; [secondo contatto] 10 marzo - 9 aprile 2010 / 31 giorni

*Fatto:* Il richiedente è un'associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell'arte, nonché delle licenze libere<sup>1</sup>. Sotto quest'ultimo aspetto, l'associazione ha dedicato un'apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L'associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

*Quesito:* (richiesta articolata in più quesiti)

1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?

2) Domande relative alla pubblicazione di un'opera letteraria con licenza CC.

a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l'editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?

b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?

3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l'opera e alla durata del diritto d'autore.

a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l'autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?

b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?

c. Vi è un esempio di contratto standard che un'associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?

4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

*Questioni di diritto emergenti:* Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l'uso dell'opera, durata del diritto d'autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

#### **Risposta fornita**

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d'autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l'opera e l'adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a

quella proprietaria, non ha effetti sull'esistenza e l'acquisizione dei diritti che l'autore ha sull'opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.

La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d'autore, bensì nell'adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di "tutti i diritti riservati", mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello "alcuni diritti riservati".

2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell'accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.

2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

\*titolo dell'opera\*

Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati

Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons  
 Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia  
 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/>)

ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE

È possibile trovare esempi all'url  
[http://wiki.creativecommons.org/HOWTO\\_Publish](http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish)

3a) Per poter rilasciare una licenza su un'opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l'autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L'associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'avente diritto.

3b) Un'opera è protetta dal diritto d'autore per tutta la durata della vita dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l'opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.

3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l'associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell'atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l'organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.

Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

**STATEMENT/CONTRACT ON FREE LICENSE / CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0**

*I undersigned / Il sottoscritto,*

*Name and Lastname / Nome e Cognome .....*

*Position / Qualifica .....*

*Institution and address / Istituzione e indirizzo .....*

*Having regard to the resolution of / Vista la delibera del [date/data]*

*declares to adopt the free license Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 for: / dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:*

*Archive/Archivio .....*

*Documentation in CC-BY-SA / Fondi in CC-BY-SA .....*

*Notes / Note .....*

*According to the CC-BY-SA 3.0 procedure / Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0*

*1) everybody is free to copy, distribute, transmit, exhibit, show, play the documentation as well as to edit and adapt it / chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla*

*2) the contractor is obliged to attribute the work as specified below (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work) / il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera*

*Attribution and credits / Attribuzione e crediti .....*

*3) if the documentation has been altered, transformed or built upon for the creation of a new work, the resulting work has to be distributed only under the same, similar or compatible license. / in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.*

*The whole documentation listened above is covered by the free license CC-BY-SA 3.0, apart from the works whose rights belong to others. All changes to the license will be communicated online and to Creative Commons association. / Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.*

*I undersigned authorise the publication and distribution of this statement / Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.*

*Data / Date .....*

*Signature / Firma .....*

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall'art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch'esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all'ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito <http://wiki.creativecommons.org/FAQ>. In particolare all'articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell'opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l'analogica licenza unported.

## 4. Informazioni su licenze FLOSS e concetto di copyleft

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 25-27 gennaio / 3 giorni

*Fatto:* Il richiedente è uno sviluppatore di software intenzionato a licenziare il proprio programma con licenza FLOSS (Free and Open Source Software).

*Quesito:* Quali sono le differenze tra le varie licenze di software libero?

*Questioni di diritto emergenti:* Requisiti per rientrare nella definizione di licenze di software libero e concetto di copyleft.

### Risposta fornita

Una licenza per essere considerata FLOSS deve garantire le quattro libertà fondamentali stabilite dalla definizione adottata dalla Free Software Foundation (<http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html>) ovvero rispettare i 10 requisiti previsti dall'Open Source Definition (<http://www.opensource.org/osd.html>).

Le licenze di software libero si distinguono in licenze copyleft, non copyleft e copyleft debole. In senso stretto una licenza è copyleft quando il soggetto che crea l'opera derivata ha l'obbligo di rilasciarla con la stessa licenza dell'opera da cui ha derivato la propria creazione; è questo il caso della licenza GNU GPL. Le licenze non copyleft o permissive (come ad esempio la MIT e la BSD) invece non obbligano a rilasciare l'opera derivata sotto una particolare licenza, essendo quindi possibile scegliere tra le diverse licenze libere o proprietarie. Infine, le licenze copyleft debole o weak copyleft (come ad esempio la LGPL, e per certi versi la MPL) impongono l'obbligo di rilasciare il software sotto la stessa licenza solo per alcune opere derivate dalla principale, tale obbligo viene invece meno nel caso in cui il programma, che solitamente è una libreria, venga linkato ad un altro software per creare un'opera nuova. Quest'ultima, pur essendo considerabile un'opera derivata a livello giuridico, potrà essere licenziata senza vincoli nella scelta della licenza.

Per una lista delle licenze considerate di software libero dalla Free Software Foundation e dall'Open Source Iniziative e le loro caratteristiche si veda:

- <http://www.gnu.org/licenses/license-list.it.html>
- <http://www.opensource.org/licenses/index.html>.

## **5. Tutela dell'opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 28 gennaio / 1 giorno

*Fatto:* Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell'opera.

*Quesito:* vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell'opera?

*Questioni di diritto emergenti:* Deposito dell'opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell'opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.

### **Risposta fornita**

Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all'interno di una domanda più generale.

Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all'autore che vi provvede una prova certa circa l'esistenza dell'opera, mentre non ha alcun effetto sull'esistenza del diritto d'autore. L'autore di un'opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull'opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della l.a. e dall'articolo 2576 del codice civile.

Sotto il profilo probatorio, il deposito dell'opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l'esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell'opera l'articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l'autore dell'opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l'esistenza dell'opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l'autore della creazione intellettuale.

In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l'opera sia inedita.

Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d'Autore e l'autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L'articolo 106 l.a. precisa che

l'omissione di tale formalità non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto d'autore, come già sottolineato in precedenza.

Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito.

L'opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all'Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l'autore sia associato alla SIAE o meno ([http://www.siae.it/olaf\\_doi.asp](http://www.siae.it/olaf_doi.asp)).

Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito <http://www.creativecommons.it/registri>. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali "analogici" ovvero digitali (Simone Aliprandi, *Teoria e Pratica del copyleft*, pp. 15-16, <http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft>). Tra gli strumenti "analogici" vi è il deposito dell'opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell'opera all'interno di un'edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull'opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull'opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l'opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l'integrità dell'allegato inviato in data certa.

## 6. Web radio e clausola NC

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* [prima domanda] 6-11 febbraio 2010 / 6 giorni; [seconda domanda] 19- 22 febbraio 2010 / 4 giorni

*Fatto:* Il richiedente è intenzionato ad avviare una web radio e ad inserire all'interno della programmazione musica licenziata con Creative Commons. Il sito che ospita la radio avrà dei banner e della pubblicità, mentre il palinsesto e l'interfaccia web della stessa conterranno solo programmi e musica, senza annunci pubblicitari.

*Quesito:* quale brani licenziati con Creative Commons è possibile inserire nel palinsesto di una web radio? Occorre pagare delle royalties per l'utilizzo degli stessi?

*Questioni di diritto emergenti:* Interpretazione della clausola "non commerciale" delle licenze Creative Commons.



## **Risposta fornita**

Da un punto di vista pratico, sotto il profilo della reperibilità delle musiche licenziate in Creative Commons, è possibile utilizzare molteplici siti web che permettono di trovare musica CC, sia commerciale, sia non commerciale. Si veda a titolo esemplificativo [www.beatpick.com](http://www.beatpick.com), [www.jamendo.com](http://www.jamendo.com), [www.magnatune.com](http://www.magnatune.com). Per individuare ulteriori brani è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere predisposta dal sito Creative Commons (<http://search.creativecommons.org>).

Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda la tipologia di musica CC inseribile nel palinsesto, la stessa varia a seconda del carattere commerciale o meno della web radio. Nel caso di radio commerciale il palinsesto deve limitarsi a trasmettere brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial, mentre le radio non commerciali possono utilizzare qualunque musica licenziata con CC.

Secondo quanto disposto dall'art. 4.b legal code CC-BY-NC 2.5.it, l'uso commerciale vietato dalla clausola Non commerciale è quell'utilizzo dell'opera "in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato". L'unica ipotesi disciplinata direttamente dalla clausola NC è quello dello scambio dell'opera con altre creazioni intellettuali protette dal diritto d'autore: tale uso non è considerato essere commerciale se non viene pagato un compenso monetario per lo scambio. Al di fuori di questa ipotesi letterale, il carattere commerciale o meno di un utilizzo in molti casi non è di facile determinazione e non è vi è giurisprudenza sul punto che possa facilitare l'interpretazione della clausola. Occorre però sottolineare che, in generale, la presenza di pubblicità, di banner o di qualunque altra forma di marketing che rappresenti un vantaggio economico per l'utilizzatore fa propendere in maniera determinante per la natura commerciale della radio e, per converso, deve escludersi il carattere commerciale nell'ipotesi in cui non siano presenti forme di pubblicità nel sito.

Nota interna1: Nel caso di specie si potrebbe sostenere che lo scopo dei banner sia solo quello di godere di un servizio di hosting gratuito, come sembra dedursi dai dati forniti dal richiedente, e che esso equivalga sostanzialmente a cercare di rientrare dai costi di distribuzione, senza ottenere alcun vantaggio commerciale o compenso monetario privato. Seguendo una tale interpretazione si potrebbe dunque escludere il carattere commerciale dell'uso. Lo scopo di lucro dell'Internet Service Provider che ospita i contenuti inserendo annunci pubblicitari non dovrebbe pertanto rilevare qualora l'utilizzatore dell'opera non riceva alcun vantaggio economico o compenso monetario dal servizio di pubblicità online.

## **7. Opere letterarie e licenza CC BY-NC-ND**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 22-23 marzo 2010 / 1 giorno

*Fatto:* Il richiedente, autore di opere letterarie, chiede una consulenza circa quale licenza adottare per le proprie creazioni intellettuali. Egli espone quali sono le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere, chiedendo in particolare che la stessa garantisca il riconoscimento della paternità, nonché impedisca utilizzi commerciali o rappresentazioni e messe in scena dell'opera senza ulteriori autorizzazioni.

*Quesito:* quale è la licenza maggiormente rispondente alle esigenze del richiedente?

*Questioni di diritto emergenti:* Individuazione della licenza Creative Commons più adatta.

### **Risposta fornita**

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>. Nel caso di specie la licenza più adatta alle esigenze esposte dal richiedente è la Attribution-NonCommercial-NoDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND 2.5.ita), il cui legal code è reperibile all'url <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode>.

La clausola Attribuzione (BY) obbliga l'utilizzatore ad indicare l'autore dell'opera e quest'ultimo può specificare le modalità con cui l'attribuzione della paternità deve avvenire.

La clausola Non commerciale (NC) vieta al licenziatario di utilizzare l'opera per fini commerciali, licenziando dunque i diritti per i soli usi non commerciali.

Infine, la clausola Non opere derivate (ND) vieta all'utilizzatore le alterazioni ovvero le trasformazioni dell'opera o l'uso della stessa per crearne un'altra, riservando al licenziante il diritto di trarre opere derivate dalla propria, come ad esempio le traduzioni, le modificazioni e gli adattamenti.

Nota interna: dalla richiesta emerge il comune errore circa la natura delle licenze di diritto d'autore, per cui viene chiarito al richiedente che esse non servono a proteggere l'opera, ma bensì a gestire i diritti che nascono automaticamente con la creazione della stessa. Viene anche fatta presente l'esistenza di alcune forme di registrazione dell'opera, presso la SIAE o presso le altre iniziative che forniscono il servizio di deposito (<http://www.creativecommons.it/registri>, che garantiscono una maggior efficacia probatoria in termini di paternità dell'opera.

## **8. Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera per campagna elettorale**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 23-31 marzo 2010 / 9 giorni

*Fatto:* La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata

sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).

*Quesito:* in che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell'autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l'opera?

*Questioni di diritto emergenti:* Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

### **Risposta fornita**

La licenza CC-BY-NC-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode>) consente l'utilizzazione dell'opera a condizione che l'autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).

Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un'agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.

La non condivisione del fine con cui l'opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l'autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

## **9. Licenza GNU-GPL: creazione di un software utilizzando librerie non libere**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 24 marzo- 19 aprile 2010 / 27 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha sviluppato insieme ad un altro studente un software nell'ambito della tesi di laurea specialistica. Tale software utilizza due librerie che, seppure distribuite gratuitamente e con accesso al codice sorgente, sono proprietarie.

*Quesito:* è possibile licenziare con GNU GPL un software che utilizza librerie non libere?

*Questioni di diritto emergenti:* Incompatibilità delle licenze libere con le licenze proprietarie delle librerie utilizzate dal software.

### **Risposta fornita**

A prescindere dalle problematiche del mondo open source rispetto all'utilizzo di software non libero per lo sviluppo di programmi (per cui si veda

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#WritingFSWithNFLibs>), nel caso di specie ad impedire il licenziamento del software è lo stesso Terms of Use delle librerie utilizzate dal richiedente. Questo infatti consente esclusivamente l'uso personale e non commerciale della libreria, escludendo espressamente la possibilità di ulteriori riproduzioni, distribuzione o utilizzi commerciali. Il richiedente violerebbe dunque i termini della licenza delle librerie qualora provvedesse a distribuire il software da lui sviluppato.

Un'ipotetica soluzione, qualora tecnicamente realizzabile, sarebbe la pacchettizzazione del software senza librerie e la distribuzione del programma con tale modalità, fornendo agli utenti finali l'opzione di scaricare le librerie.

## **10. SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 8-14 aprile 2010 / 7 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha realizzato un documentario la cui colonna sonora è costituita da musiche licenziate con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Tale documentario ha come supporto un dvd che verrà venduto in allegato ad un quotidiano.

*Quesito:* occorre indicare anche tali musiche nella richiesta del bollino SIAE da apporre sui dvd?

*Questioni di diritto emergenti:* Campo di applicazione dell'articolo 181 bis della legge 633/1941 relativo ai contrassegni/bollini SIAE.

### **Risposta fornita**

Rimandando alle FAQ di Selili che affrontano il tema (<http://selili.polito.it/faq#3>), viene chiarito al richiedente che anche i supporti contenenti le opere licenziate in Creative Commons sono soggetti al rilascio del c.d. bollino o contrassegno SIAE ai sensi dell'articolo 181 bis della legge 633/1941. Occorrerà dunque pagare l'importo previsto per il rilascio degli stessi, mentre viene evidenziato che nessun altro compenso connesso all'attività di intermediazione della SIAE sarà dovuto poiché le opere utilizzate come colonna sonora non appartengono al repertorio della collecting society.

## **11. Tutela dell'opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 12-16 giugno 2010 / 5 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.

*Quesito:* è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?

*Questioni di diritto emergenti:* Nascita automatica della tutela autorale dell'opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.

### **Risposta fornita**

Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d'autore, diritto che nasce automaticamente all'atto della creazione dell'opera.

Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un'attività d'impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l'ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all'autore del segno, prevista dall'art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

## **12. Licenze CC: progetti di design**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 17-26 giugno 2010 / 9 giorni

*Fatto:* Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

*Quesito:* nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l'utilizzatore a riconoscere la paternità dell'opera, riservando inoltre all'autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

*Questioni di diritto emergenti:* Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

## Risposta fornita

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l'adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell'opera e ad indicare l'autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode>). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all'autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.

Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d'autore all'atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall'altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di design, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

## 13. Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell'opera a fini di satira

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 22-26 giugno 2010 / 5 giorni

*Fatto:* Un blog lamenta l'utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell'opera, cambiandone alcune parole.

*Quesito:* è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

*Questioni di diritto emergenti:* Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

### Risposta fornita

L'utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d'autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto

dall'art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell'opera. In materia di utilizzo di un'opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di "Va dove ti porta il clito" (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).

Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all'integrità dell'opera, anch'esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l'utilizzatore chiarisce che l'opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all'ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.

Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l'utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

## **14. Richiesta di chiarimenti: European Union Public Licence vs. GNU GPLv3**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 22-25 giugno 2010 / 4 giorni

*Fatto:* Il richiedente è venuto a conoscenza dell'esistenza dell'European Union Public Licence (EURL) e ha letto quanto riportato dalla Commissione europea a proposito della paragona tra tale licenza e la GNU GPL (<http://www.osor.eu/communities/eupl/blog/eupl-or-gplv3>).

*Quesito:* quale delle due licenze open source è più opportuno adottare nell'ambito dell'ordinamento europeo?

*Questioni di diritto emergenti:* Confronto tra clausole delle licenze EURL e GNU GPL.

### **Risposta fornita**

L'EURL è una licenza open source, certificata OSI, che è stata adottata dalla Commissione europea nel 2007. Essa, in aggiunta alle stesse quattro libertà previste dalle licenze GNU GPL, prevede l'obbligo in capo a chi utilizzi il software come SaaS (Software as a Service) di rendere disponibile il codice sorgente. Questa caratteristica peculiare della licenza EURL non è codificata dalla GNU GPL standard, ma, qualora di interesse, è possibile adottare una specifica licenza GNU, ovvero la AGPLv3, che prevede tale obbligo.

Su un piano più generale, viene fatto notare che la licenza GNU GPLv3 è più efficace nella protezione del software ed in particolare tutela dai rischi di tivoizzazione e di accordi di co-desistenza. Quanto infine alla compatibilità delle

due licenze con l'ordinamento europeo, se è pur vero che la EUPL è stata appositamente pensata per l'applicazione in tale orizzonte normativo, occorre considerare che, da una parte, l'impostazione regionale dell'EUPL non è detto che sia un vantaggio per un programma destinato ad essere distribuito in tutto il mondo, e che d'altra parte la GNU GPL non presenta problemi di applicabilità in Europa.

Queste considerazioni vengono fatte a titolo generale e viene fatto notare che non è possibile consigliare a priori quale delle due licenze scegliere, essendo necessario conoscere l'utilizzo specifico del software che si vuole licenziare e le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere.

## **15. CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato (per associazione non-profit)

*Periodo e tempi di risposta:* 3-6 luglio 2010 / 4 giorni

*Fatto:* Il richiedente è membro di un'associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all'inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.

*Quesito:* è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?

*Questioni di diritto emergenti:* Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell'art. 181 bis della legge 633/1941.

### **Risposta fornita**

Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.

Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all'obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.

## **16. Richiesta informativa: licenze CC per pubblicazione opera letteraria a carattere tecnico**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 14-21 luglio 2010 / 8 giorni



*Fatto:* La richiedente vuole pubblicare con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND) la propria opera.

*Quesito:* quali passi occorre seguire per pubblicare tale materiale?

*Questioni di diritto emergenti:* Natura delle licenze CC.

### **Risposta fornita**

Sul sito [www.creativecommons.it](http://www.creativecommons.it) sono pubblicate una serie di alle FAQ contenenti le istruzioni da seguire per pubblicare un'opera con licenza CC. Inoltre, per licenziare un'opera con licenza Creative Commons e scegliere le clausole maggiormente rispondenti alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>.

Dalle domande formulate dalla richiedente emerge inoltre una serie di dubbi sulla natura delle licenze Creative Commons e viene quindi sottolineato che esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno, mentre la tutela dell'opera sorge in automatico all'atto di creazione dell'opera.

## **17. Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 2- 5 ottobre 2010 / 4 giorni

*Fatto:* Il richiedente è un'associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

*Quesito:* è possibile far valere la violazione della licenza?

*Questioni di diritto emergenti:* Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

### **Risposta fornita**

La licenza CC-BY-NC-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode>) consente l'utilizzazione dell'opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all'autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.

Nel caso di specie la riproduzione dell'intera opera senza la citazione dell'autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

## **18. Violazione licenza CC: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 21-29 ottobre 2010 / 9 giorni

*Fatto:* La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

*Quesito:* come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

*Questioni di diritto emergenti:* Violazione ed *enforcement* di licenza CC.

### **Risposta fornita**

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l'utilizzatore a riconoscere la paternità dell'opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell'autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l'appunto della clausola Attribuzione.

Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all'autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell'opera previsto all'articolo 20.

A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all'utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

## **19. Richiesta informativa: licenze CC e web radio**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 5- 8 novembre 2010 / 4 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.

*Quesito:* esiste una licenza Creative Commons per le web radio?

*Questioni di diritto emergenti:* Applicabilità licenze CC nell'ambito di una web radio.

### **Risposta fornita**

Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un'opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.

Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell'applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>.

Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d'autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposito occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.

Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare [www.beatpick.com](http://www.beatpick.com), [www.jamendo.com](http://www.jamendo.com), [www.magnatune.com](http://www.magnatune.com). Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: <http://search.creativecommons.org>.

## **20. Richiesta informativa: licenze GNU e sistema operativo Linux**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 28 novembre- 7 dicembre 2010 / 10 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha installato sul proprio personal computer sistemi operativi GNU-Linux scaricati da Internet e da cd-rom avuti in omaggio nel corso delle giornate di promozione dei software liberi. A seguito dell'installazione di tali

sistemi operativi, in più occasioni, il computer si è bloccato ed è stato necessario reinstallare il sistema operativo.

*Quesito:* è possibile che il blocco del pc sia dovuto all'inserimento di codice malevolo nel software ovvero conseguente a scadenze previste nell'uso del sistema operativo? I software open source sono sempre gratuiti o dopo un certo periodo occorre pagare una qualche royalty?

*Questioni di diritto emergenti:* Stabilità, sicurezza e trasparenza dei software con licenza FLOSS.

### **Risposta fornita**

Generalmente è riconosciuta la superiorità dei software liberi, ed in particolare del sistema operativo GNU-Linux, in termini di sicurezza, bug-fixing e trasparenza rispetto ai software proprietari e, dunque, i timori del richiedente sono infondati in quanto le libertà garantite nelle licenze GNU-GPL non permettono l'adozione di tipologie di distribuzioni del codice analoghe a quelle da lui ipotizzate. In particolare è da escludersi che vengano adottati modelli di lock-in - iniziale utilizzazione gratuita del software, seguita poi dalla richiesta di una royalty-, tipologia di business che è invece tipica di distribuzioni quali il free-ware e lo share-ware.

La stabilità dei sistemi operativi open source è invece un punto dibattuto in quanto, mentre i sostenitori del software libero affermano che "se un numero sufficiente di occhi controlla il codice, tutti i bug vengono scoperti", i sostenitori dei modelli di "closed source" ritengono che è solo attraverso la segretezza del codice che si può garantire la stabilità, in applicazione del principio di Kerckhoffs in crittografia ([http://it.wikipedia.org/wiki/Principio\\_di\\_Kerckhoffs](http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Kerckhoffs)).

## **21. Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 26 novembre- 7 dicembre 2010 / 12 giorni

*Fatto:* La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

*Quesito:* vengono poste una serie di domande.

1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull'immagine digitale?

2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?

3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

*Questioni di diritto emergenti:* Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

### **Risposta fornita**

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.

2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all'url <http://creativecommons.org/choose/>, esempi di testi che possono essere utilizzati: "This work is licensed under the Creative Commons .... [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ....[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA". Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all'URL [http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking\\_Specific\\_Media](http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media) nella sezione "offline text". Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all'opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.

A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

## **22. Licenze CC e titolarità dei diritti sull'opera: associazioni**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 13-22 dicembre 2010 / 9 giorni

*Fatto:* Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell'ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:

- scenario 1: l'opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l'opera viene create dagli associati in nome dell'associazione.

*Quesito:*

- scenario 1

a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l'associazione?

b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2

a) l'opera può essere considerata quale creazione dell'associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un'associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?

b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l'associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera?

*Questioni di diritto emergenti:* Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzate da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

### **Risposta fornita**

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato

a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la

concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l'associazione può quindi utilizzare liberamente l'opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decidere di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.

b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d'autore applicabile sull'opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell'opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

#### Scenario 2 - opera realizzata in nome dell'associazione

a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l'opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all'associazione, di qualunque tipo esso sia.

b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all'associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula "a cura dell'associazione".

## **23. Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 20-29 dicembre 2010 / 10 giorni

*Fatto:* Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.

**Quesito:**

1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?

2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?

*Questioni di diritto emergenti:* Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.

**Risposta fornita**

1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all'utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.

2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un'opera derivata, mentre se è dinamico l'opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra

- integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);

- interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);

- mera aggregazione sullo stesso supporto.

A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web <http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml>, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.



## 24. SIAE-pubbliche esecuzioni: Dj-set

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 22-30 dicembre 2010 / 9 giorni

*Fatto:* La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.

*Quesito:* il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?

*Questioni di diritto emergenti:* Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.

### Risposta fornita

Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.

Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE ([https://online.siae.it/index\\_MFVDJ.asp](https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp)) per l'utilizzazione di "copie lavoro" ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.

Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.

Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l'accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso,

a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l'utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

## **Casi senza emissione di specifico parere**

### **25. Modello di contratto: servizi connessi a software libero**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* studio professionale associato

*Periodo e tempi di risposta:* 4-5 gennaio / 2 giorni

*Fatto:* Il richiedente è uno studio di progettazione, sviluppo e manutenzione di software libero e di consulenza informatica.

*Quesito:* Viene richiesta la predisposizione di un modello contrattuale per i servizi connessi a software libero. In particolare viene chiesto un parere circa la validità delle clausole contrattuali che limitino la responsabilità in modo proporzionale al costo del servizio ovvero che pongano norme di Service Level Agreement tenendo conto dell'offerta di servizi basati su pacchetti di software libero non forniti di alcuna garanzia.

#### **Discussione emersa**

Si ipotizza una consulenza di secondo livello (da non pubblicare), previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per accedere ai servizi di consulenza gratuita di Selili in capo al richiedente.

## 26. Licenze CC su riviste periodiche

### Il caso

*Tipo di richiedente:* redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale

*Periodo e tempi di risposta:* 7 gennaio / 1 giorno

*Fatto:* La richiedente è una rivista periodica il cui business è rappresentato dalla vendita di copie cartacee in edicola, dall'aumento dei nuovi abbonati e del traffico sul sito web. La rivista è composta sia da articoli scritti dalla redazione, sia da contributi tradotti da altre riviste ovvero di altre redazioni estere. Il direttore della rivista segnala la volontà di proporre all'editore l'adozione delle licenze Creative Commons.

*Quesito:* Riflessioni utili a formulare la proposta all'editore.

### Discussione emersa

L'iniziativa, già discussa nella lista dei fellows NEXA, viene accolta con favore, evidenziando però il problema di applicazione delle licenze Creative Commons agli articoli non scritti dalla redazione. Vengono segnalate le analogie del progetto con quello intrapreso dalla rivista Internazionale che ha adottato la licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA 3.0). Su ogni numero cartaceo di Internazionale è presente un license statement in cui viene evidenziata l'applicazione della licenza Creative Commons ai soli articoli scritti dalla redazione.

## 27. Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 10 febbraio - 4 marzo 2010 / 23 giorni

*Fatto:* Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l'adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzia la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.

A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l'impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.

*Quesito:* Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.

Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull'intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.

### **Discussione emersa**

In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.

Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all'uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.

## **28. Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 7-9 febbraio 2010 / 3 giorni

*Fatto:* Il richiedente vuole mettere a disposizione in streaming film stranieri in lingua italiana licenziati in CC o il cui diritto d'autore è scaduto, ma li riesce a reperire solo in lingua originale.

*Quesito:* Viene chiesto dove e se sia possibile reperire legalmente le tracce audio italiane.

### **Discussione emersa**

Una possibile strada è verificare chi ha distribuito il film in Italia e quindi contattare tale soggetto per prendere accordi. È utile ricordare che la durata del diritto d'autore sull'opera cinematografica è di 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (art. 32 legge 633/1941), mentre quella dei diritti connessi del produttore è di 50 anni decorrenti dalla fissazione dell'opera (art. 78 ter c 2 legge 633/1941). Occorre inoltre avere presente che l'adattamento in italiano del dialogo è opera dell'ingegno in quanto costituisce un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originale (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491). Sarà quindi necessario verificare che anche i diritti d'autore sulla traccia audio italiana siano scaduti in quanto è possibile che il doppiaggio sia stato realizzato vari anni dopo il film.

Viene manifestato il dubbio che il quesito esuli dall'attività di consulenza di Selili. Viene peraltro evidenziato un ipotizzabile aspetto pertinente, non sollevato però dal richiedente, rispetto ad eventuali digitalizzazioni e/o "restauri" dei film che vengano poi rimessi a disposizione: verrebbero ad esistere dei diritti e se la risposta è positiva di che genere? Sarebbe possibile gestirli tramite licenze quali le CC?

## **29. SIAE-pubbliche esecuzioni: evento con musica CC**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 6-19 marzo 2010 / 14 giorni

*Fatto:* Il richiedente è intenzionato ad organizzare un evento in cui verrà suonata esclusivamente musica licenziata con Creative Commons.

*Quesito:* Viene richiesto se sia necessario segnalare l'evento alla SIAE, compilando l'apposito modulo e pagando i diritti, o se siano possibili altre alternative.

### **Discussione emersa**

Il soggetto che intenda organizzare un evento con musica esclusivamente Creative Commons ha a disposizione due alternative, nessuna delle quali comporta il pagamento di royalties alla SIAE in quanto i diritti delle opere che si vuole utilizzare non sono dati in gestione alla collecting society.

Egli può decidere di segnalare l'evento alle SIAE, richiedendo all'agente SIAE locale un regolare permesso Spettacoli e Intrattenimenti per la pubblica esecuzione delle opere musicali. In tal caso dovrà lasciare un deposito cauzionale e sarà tenuto a compilare, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma musicale della serata, c.d. borderò, in cui viene riportata la distinta dei brani eseguiti dal vivo o con strumento meccanico nel corso dell'evento. Egli potrà quindi utilizzare il borderò per dimostrare che nessuna opera amministrata dalla SIAE è stata eseguita nel corso della serata e fare richiesta di restituzione del deposito precedentemente esborsato.

In alternativa a questa opzione, l'organizzatore può decidere di non richiedere il permesso e, conseguentemente, di non compilare il borderò: entrambi non sono adempimenti necessari in quanto le opere musicali eseguite nel corso della serata non appartengono al repertorio amministrato dalla SIAE. È possibile che nel corso dell'evento abbia luogo un controllo, in tal caso però graverà sull'incaricato SIAE l'onere di raccogliere prove (registrando la serata, richiedendo informazioni, ecc.) rispetto all'esecuzione di brani amministrati dalla collecting society.

Occorre sottolineare che se uno o più esecutori che si esibiscono nel corso delle serata con musica CC sono soggetti associati alla SIAE la situazione non muta: l'organizzatore ha sempre a disposizione le due opzioni e qualora richieda il permesso nulla cambia, al di là della specificazione dei nomi degli artisti nella voce "autori SIAE partecipanti all'esecuzione". Il soggetto obbligato contrattualmente a consegnare il programma musicale è colui che richiede il permesso, non l'esecutore, che pur spesso compila materialmente il borderò in quanto persona in grado di indicare il repertorio utilizzato. Vale la pena notare che l'esecutore associato alla SIAE, partecipando all'evento, non viola in alcun modo il carattere di esclusiva del mandato affidato alla società di gestione collettiva che ha ad oggetto esclusivamente le opere da lui create, e che non sussiste alcun diritto connesso da corrispondere nel caso di pubbliche esecuzioni.

### **30. Licenze CC: pubblicazione di un'opera letteraria**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 11-16 marzo 2010 / 6 giorni

*Fatto:* La richiedente, autrice di un libro che vuole pubblicare con licenza Creative Commons, e l'editore hanno incontrato problemi nella redazione del contratto di edizione. Il progetto seguito dalla richiedente, che è intenzionata a fondare un'associazione, non si limita alla pubblicazione del libro, story telling nato su Facebook, ma ha anche altri componenti quali un ebook pubblicato e distribuito gratuitamente, un documentario radiofonico, la realizzazione in futuro di un trailer per un documentario. Vi è anche un gruppo Facebook, un blog, un progetto educational media ed una serie di progetti nati con maestre di scuola.

*Quesito:* Viene chiesto quale sia la strada da seguire per pubblicare un libro licenziandolo con Creative Commons ed in particolare come vada redatto il contratto.

#### **Discussione emersa**

Le tempistiche della pubblicazione sono troppo ristrette per riuscire a fornire un parere in quanto l'editore vuole firmare il contratto entro dieci giorni. La soluzione proposta in lista è quella del trasferimento di tutti i diritti all'editore con l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di pubblicare il libro con licenza Creative Commons. Nel caso di specie, in base alle esigenze espresse dalla richiedente, la licenza CC potrebbe prevedere la clausola Non Opere Derivate (ND) per riservarsi il diritto di fare film, traduzioni, spettacoli teatrali.

### 31. Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti

#### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 31 marzo-6 aprile 2010 / 7 giorni

*Fatto:* La richiedente è un'insegnante di scuola primaria che vuole partecipare ad un concorso scolastico con una presentazione power point in cui vengono raccolti i disegni degli alunni. Il regolamento del concorso richiede all'atto dell'iscrizione l'adozione di una licenza Creative Commons per tali contenuti.

*Quesito:* Viene chiesta la predisposizione di un modulo da adottare per la partecipazione degli allievi al concorso scolastico.

#### Discussione emersa

In ambito scolastico è possibile adottare il seguente modulo, che tiene in considerazione anche l'eventualità che gli studenti siano di minor età.

<p>Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in _____, via _____</p> <p>(per il caso di minori di 16 anni) esercente la potestà, in quanto [padre/madre/tutore ecc.] _____, sul minore _____, nato a _____, residente in _____, via _____</p> <p style="text-align: center;">Dichiara</p> <p>di autorizzare _____ a comunicare al pubblico e a diffondere con ogni mezzo (anche tramite la rete Internet) l'opera multimediale _____, nella quale è contenuto un contributo [descrivere il genere] _____ creato da me [(per i minori di 16 anni) da mio/a figlio/a], secondo i termini della licenza Creative Commons BY-SA reperibile alla url _____.</p> <p>Data _____ Firma _____</p>
---

Nota: la richiedente ha successivamente comunicato che il concorso a cui la scuola intendeva partecipare prevedeva nella scheda di iscrizione un'apposita sezione relativa alle licenze ed era sufficiente compilare la medesima. Inoltre ha segnalato che in numerose scuole è prassi comune ad inizio anno far sottoscrivere ai genitori un'autorizzazione per l'utilizzo degli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare a mostre e concorsi.



## 32. Licenze libere: dati contenuti in un database

### Il caso

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 1 aprile 2010 / 1 giorno

*Fatto:* Il richiedente ha sviluppato una banca dati per la tesi di laurea che contiene informazioni fattuali estratte da pubblicazioni edite, con la citazione delle fonti bibliografiche. Egli ha licenziato con GNU GPL v3 il codice sorgente dell'applicazione che costituisce il database, mentre vorrebbe licenziare i dati ivi contenuti con una licenza che tenga conto della sua intenzione di renderli disponibili sotto forma di Linked Open Data, permettendo la ricombinazione illimitata delle informazioni e l'integrazione con altre banche dati.

*Quesito:* Viene chiesto se l'estrazione di singole informazioni da pubblicazioni edite sia legittima e quale licenza si addica maggiormente alle esigenze del richiedente.

### Discussione emersa

Sotto il profilo dell'estrazione delle informazioni, se la fonte utilizzata è costituita da pubblicazioni non vi sono problemi se il richiedente ha operato nel rispetto del diritto di citazione garantito dall'articolo 70 della legge 633/41. Qualora sia stato utilizzato un database, per non violare il diritto sui generis riconosciuto al costituente della banca dati dall'articolo 102 bis della legge 633/41 ai commi 3 e 9, è necessario che il richiedente non abbia estratto parti sostanziali della banca dati o che, comunque, non abbia proceduto ad estrazioni di parti non sostanziali in maniera ripetuta e sistematica.

Sotto il profilo della licenza da adottare, viene proposta l'open database license (<http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/>) di cui vengono anche segnalate le criticità rinviando a <http://sciencecommons.org/resources/readingroom/comments-on-odbl/>. Tuttavia viene fatto notare che il modo migliore per permettere la ricombinazione e l'integrazione della banca dati con altri database è quello di rilasciare l'opera in pubblico dominio con Creative Commons Zero (CCO) attraverso il quale si rinuncia al diritto d'autore e ai diritti connessi sull'opera, compreso quello sui generis sulle banche dati (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>).

Viene infine fatto notare che occorre anche valutare se vi possa essere una protezione di diritto d'autore sulla struttura della banca dati, diversa ed autonoma dal diritto sui generis sul database e da quello sul software che lo gestisce. A tal proposito occorre ricordare che la protezione dei database attraverso il diritto d'autore, che ha ad oggetto la modalità di selezione e presentazione dei dati e non i dati in sé, viene subordinata dal legislatore al carattere creativo della raccolta che, per la scelta o la disposizione del materiale, deve costituire una creazione dell'ingegno propria del suo autore (art.1 comma 2 della legge 633/1941).

### **33. Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 11- 13 maggio 2010 / 3 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta<sup>1</sup> che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L'autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di "machine learning".

*Quesito:* Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell'opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

#### **Discussione emersa**

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all'utilizzo commerciale dell'opera e la rinuncia all'attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest'ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l'inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.

Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condividi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l'utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l'utilizzo della risorsa per "addestrare" dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell'opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema

della legittimità dell'opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.

Viene ventilata l'ipotesi di una consulenza di secondo livello, in alternativa alla possibile consulenza dell'ufficio legale dell'Università.

### **34. Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* nd

*Fatto:* Il richiedente che ha sviluppato un software<sup>1</sup> che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l'adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare.

*Quesito:* Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.

#### **Discussione emersa**

In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all'esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l'Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.

Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l'accesso libero al codice sorgente.

### **35. Clausola NC: colonna sonora per spot elettorale**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 20-21 aprile 2010 / 2 giorni

*Fatto:* Il richiedente, soggetto professionale, sta realizzando uno spot per una campagna elettorale e vuole inserire come musica di sottofondo delle canzoni che ha scaricato da Jamendo, sito di musica Creative Commons.

*Quesito:* Viene richiesto se l'uso che vuole fare delle musiche sia commerciale o meno.

### **Discussione emersa**

Viene affermato che l'utilizzo di un brano in uno spot elettorale è paragonabile in via analogica all'uso di un'opera in uno spot pubblicitario che è considerato avere carattere commerciale. Si potrebbe arrivare ad una diversa conclusione per gli spot elettorali se il video fosse semplicemente pubblicato nella pagina web del politico. Occorre però notare che il richiedente è un professionista che utilizza i brani per realizzare il video di un suo cliente e dunque il caso di specie non può ricadere nell'ipotesi testé delineata, dovendosi concludere per il carattere commerciale dell'uso. Il richiedente dovrà quindi limitarsi ad utilizzare brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial.

## **36. Clausola NC: web radio**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 29 aprile-4 maggio 2010 / 6 giorni

*Fatto:* Il richiedente vuole avviare una web radio amatoriale all'interno della quale non vi sarà alcuna pubblicità, ma al fine di trasmettere gratuitamente utilizzerà delle piattaforme commerciali che ospiteranno degli annunci pubblicitari, da cui però egli non riceverà alcun introito.

*Quesito:* Viene chiesto se la web Radio potrà utilizzare qualsiasi tipo di musica licenziata con CC o se in ragione dell'utilizzo dei servizi di hosting gratuito dovrà limitarsi alle licenze che non contengano la limitazione Non Commercial.

### **Discussione emersa**

L'utilizzo di una piattaforma commerciale per usufruire di un servizio di hosting gratuito, senza ricevere alcun introito dalle pubblicità ivi ospitate, costituisce una zona grigia nella quale non è facile individuare esattamente il concetto di commercialità, per cui per prudenza occorrerebbe astenersi da comportamenti potenzialmente rischiosi, evitando quindi di utilizzare musica con licenza Creative Commons che riporti la clausola Non commerciale. Tuttavia a rigor di logica viene ritenuto che in una tale situazione l'uso dei brani dovrebbe essere considerato come non commerciale. A supporto di una tale interpretazione vi è anche la considerazione che le licenze Creative Commons escludono dagli usi commerciali i sistemi peer to peer quando allo scambio delle opere non sia associato alcun pagamento. In tale situazione l'assenza del compenso e del vantaggio sembrano riguardare l'utilizzatore dell'opera ovvero chi la carica sul canale peer to peer, e non la piattaforma su cui l'opera viene caricata e che in molti casi può essere commerciale.

## **37. Pubblicazione di un'opera derivata**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 4-21 maggio 2010 / 18 giorni

*Fatto:* Il richiedente ha tratto un libro a fumetti da un'opera letteraria, realizzando una trasposizione illustrata della storia che è rimasta pressoché immutata. Egli intende pubblicare il proprio fumetto su Internet, ma è consapevole che si tratta di un'opera derivata.

*Quesito:* Viene richiesto come tutelare l'opera derivata e come occorra comportarsi nei confronti dell'autore del volume letterario da cui ha derivato il suo fumetto.

### **Discussione emersa**

La richiesta non è attinente alle licenze libere per cui non viene fornita consulenza.

## **38. Tutela dell'opera e licenze CC: commedia musicale**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 7 maggio 2010 / 1 giorno

*Fatto:* Il richiedente è l'autore di una commedia musicale da rappresentare in teatro, che è composta da testi originale e musiche riarrangiate integralmente.

*Quesito:* Viene chiesto quale sia il percorso da intraprendere per tutelare l'opera, se sia possibile utilizzare le licenze Creative Commons, evitando così la SIAE, e quale sia il funzionamento, da un punto di vista pratico ed economico, di tale alternativa.

### **Discussione emersa**

Invito diretto alla richiedente da parte di un uditore a leggere le FAQ <http://creativecommons.it/FAQ>.

## **39. Tutela dei diritti di una web tv su una video intervista realizzata per il network**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 20-21 maggio 2010 / 2 giorni

*Fatto:* Il richiedente desidera licenziare alcune videointerviste realizzate per il proprio canale web-tv da una redattrice che precedentemente lavorava presso di loro e che ora sta rieditando il filmato originale per un altro network. La licenza che vorrebbero adottare per tale videointerviste dovrebbe rispondere all'esigenza di autorizzare esplicitamente la circolazione delle loro trasmissioni, ponendo però dei limiti, tra i quali sicuramente l'attribuzione.

*Quesito:* Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.

### **Discussione emersa**

Mentre in prima battuta il caso sembra poter avere qualche attinenza con le licenze libere, in seguito esso si rivela essere al di fuori del campo di applicazione delle licenze Creative Commons in quanto la richiesta si concentra sulla tutela dei diritti della web tv.

## **40. Clausola NC: video caricati su Youtube**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 31 maggio-10 giugno 2010 / 11 giorni

*Fatto:* Il richiedente è un poeta ed artista visivo che realizza video che carica su Youtube senza alcuna finalità commerciale.

*Quesito:* Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.

### **Discussione emersa**

In lista viene discussa l'utilizzabilità su Youtube di musiche con licenza Creative Commons che riporti la limitazione Non commerciale. Si ritiene che l'utilizzazione di un servizio commerciale quale Youtube per distribuire l'opera non sia di per sé sufficiente a far configurare l'uso come commerciale. Si tratta tuttavia di un'interpretazione incerta in quanto non vi è giurisprudenza sul punto e viene presa in considerazione la possibilità che un autore che abbia rilasciato la musica con licenza riportante la limitazione Non-Commercial possa sostenere il contrario.

## **41. CC e SIAE: piccola impresa incaricata di stampare CD con musica CC**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* piccola impresa

*Periodo e tempi di risposta:* 10-27 settembre 2010 / 18 giorni

*Fatto:* Il richiedente è una piccola impresa che è stata incaricata di duplicare 2000 dvd contenenti brani licenziati in Creative Commons. La stampa dei DVD è

a scopo commerciale in quanto, nonostante la distribuzione come copia omaggio da parte del soggetto che ha conferito l'incarico, per l'attività di duplicazione dell'impresa richiedente è prevista una remunerazione.

*Quesito:* occorre richiedere un permesso a Creative Commons per l'utilizzo di tali brani?

### **Discussione emersa**

Contatti telefonici con il richiedente per capire meglio quale sia la richiesta. Viene evidenziata la necessità di fornire una serie di informazioni generali sulle licenze CC, sui rapporti tra Creative Commons e SIAE, e sulla clausola Non Commerciale delle licenze CC., indicando che presumibilmente il richiedente non potrà utilizzare opere licenziate con licenze che riportino la limitazione Non-Commercial.

## **42. Licenze CC: applicabilità in Facebook**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale

*Periodo e tempi di risposta:* 9-20 ottobre 2010 / 12 giorni

*Fatto:* La richiedente vuole applicare una licenza Creative Commons ad una pagina di Facebook: una volta selezionata la licenza da un apposito modulo, viene pubblicato un messaggio di status sulla bacheca, ma non compare il logo della licenza adottata, né il link al commons deed.

*Quesito:* come si può applicare una licenza CC su Facebook?

### **Discussione emersa**

Sul social network Facebook è presente un'applicazione che permette l'adozione di licenze Creative Commons per l'intero profilo ed il suo funzionamento è spiegato nell'articolo pubblicato all'url [http://www.readwriteweb.com/archives/creative\\_commons\\_releases\\_facebook\\_a\\_pp.php](http://www.readwriteweb.com/archives/creative_commons_releases_facebook_a_pp.php). Tale applicazione non permette però l'applicazione delle licenze a singoli contenuti o a singole pagine. In lista, quale possibile spiegazione di tale limitazione, viene preso in considerazione il fatto che le licenze CC sono paradossalmente più restrittive della licenza prevista dalle condizioni generali di utilizzo del social network dove sono infatti presenti specifiche clausole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti (<http://it-it.facebook.com/terms.php?ref=pf>). In particolare il punto 2.1 delle condizioni generali stabilisce che l'utente concede a Facebook una licenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile e libera da royalty, consentendo qualunque utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo. Inoltre viene specificato che la licenza attribuita al social network termina nel momento in cui l'utente elimina i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. Inoltre, in base al punto 2.4 delle condizioni di utilizzo, qualora l'utente pubblichi un contenuto rendendolo accessibile a tutti, e quindi anche alle persone non iscritte al social network, consente l'utilizzo di

tali informazioni da parte di chiunque. Nonostante il carattere più restrittivo delle licenze CC rispetto alla licenza prevista dalle condizioni generali di Facebook, viene però messo in evidenza il fatto che entrambe sono licenze non esclusive e pertanto potrebbero coesistere: da una parte l'utente accorderebbe a Facebook la licenza secondo i termini previsti dalle condizioni di utilizzo del social network, dall'altra potrebbe adottare una licenza CC per regolare gli utilizzi dei contenuti da lui pubblicati sul proprio profilo da parte degli altri utenti. Per raggiungere tale risultato sarebbe però necessario che il social network implementasse un'applicazione che permetta l'adozione delle licenze CC per i singoli contenuti.

### **43. Pubblicazione con licenza CC di un'opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC**

#### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* gestore sito web

*Periodo e tempi di risposta:* 12-20 ottobre 2010 / 9 giorni

*Fatto:* Il richiedente è una community aperta e gli autori delle opere pubblicate sul sito sono identificabili solo con nickname o indirizzo IP, presenti nella cronologia di ogni pagina. Un editore ha proposto alla community di pubblicare un libro cartaceo sotto licenza CC, curato da tre o quattro persone. Per soddisfare il requisito della clausola Attribuzione (BY), viene ipotizzata la possibilità di inserire al fondo del libro un riferimento alla cronologia dell'articolo pubblicato online, con la corrispondente voce presente sul sito web.

*Quesito:* Viene chiesto se la modalità ipotizzata per la citazione degli autori sia conforme alla clausola BY, quali soggetti dovranno sottoscrivere il contratto editoriale e se chi firmerà l'accordo sarà responsabile del contenuto del libro, potendo essere il destinatario di eventuali querele per diffamazione.

#### **Discussione emersa**

In lista si ritiene che l'indicazione della cronologia e dunque di tutto coloro che hanno contribuito all'opera sia sufficiente a soddisfare i requisiti della clausola BY.

Quanto al soggetto legittimato a sottoscrivere l'accordo con l'editore, supponendo che tutti i contenuti del sito siano licenziati in Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), vengono prese in esame due ipotesi.

Qualora l'opera cartacea sia classificabile come semplice opera derivata dagli articoli pubblicati dalla community, non sarà necessario redigere un contratto, ma il libro dovrà essere pubblicato in CC-BY-SA per rispettare la licenza CC applicata ai contenuti presenti sul sito. In tale ipotesi un'eventuale contratto tra la casa editrice ed i curatori dell'opera cartacea servirebbe esclusivamente a regolare il rapporto tra questi soggetti.

Qualora invece l'opera cartacea sia classificabile come autonoma opera collettiva, frutto della selezione e dell'adattamento dei contenuti fatto dai curatori, sarà necessaria la stipulazione di un contratto a se stante, a cui non sarà però necessario applicare una licenza CC in quanto opera non derivata.



Sotto il profilo della responsabilità, viene fatto notare che le regole in materia non sono toccate dalla scelta delle licenze da applicare all'opera dell'ingegno e che presumibilmente i soggetti che compariranno quali curatori del volume si assumeranno le relative responsabilità, soprattutto per i contenuti che altri (anonimi o anonimizzati) hanno creato.

## **44. Licenze CC e diritto d'autore: opere audiovisive create nell'ambito di un progetto culturale**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 3-5 novembre 2010 / 3 giorni

*Fatto:* Il richiedente è una fondazione che ha a disposizione una notevole quantità di dati che sono emersi grazie ad un progetto di ricerca sul lavoro di Nuto Revelli. A seguito della raccolta di numerosi materiali, sono stati realizzati un film ed una serie di documentari audiovisivi che descrivono la storia del Cuneese e dei suoi abitanti negli ultimi 100 anni. I richiedenti vogliono creare un sito web in cui pubblicare alcuni dei materiali raccolti affinché tali opere siano consultabili per scopi didattici e di ricerca. In particolare vogliono pubblicare tre tipi di documenti ovvero i frammenti delle interviste originali dello scrittore, sottotitolate ed animate graficamente; le interviste e le immagini dei paesaggi realizzate dai richiedenti, i trailer del film.

*Quesito:* Viene richiesto quale delle licenze Creative Commons sia possibile adottare in relazione a tali diverse tipologie di opere, chiarendo che per tutte e tre le tipologie si vuole escludere la possibilità dello sfruttamento commerciale. Vengono inoltre fatte presenti una serie di esigenze particolari che caratterizzano alcune delle opere per le quali è prevista la consultazione sul sito web. I figli dello scrittore hanno richiesto l'adozione di una licenza Attribution-NonCommercial-NonDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND) per i frammenti delle interviste originali, mentre per i trailer è necessario chiedere l'autorizzazione al produttore in quanto opere protette secondo il tradizionale modello di copyright "all rights reserved".

### **Discussione emersa**

Non viene reso un parere come Selili in quanto le tempistiche brevi non permettono di fornire il servizio di consulenza, tuttavia viene fatto notare che non vi sono particolari questioni giuridiche, essendo solo necessario chiarire il funzionamento delle licenze CC.

## **45. Compatibilità tra licenza CCO per un database e licenze dei software che esso utilizza**

### **Il caso**

*Tipo di richiedente:* privato

*Periodo e tempi di risposta:* 21 dicembre 2010-17 febbraio 2011 / 28 giorni

*Fatto:* Il richiedente è lo sviluppatore di un software per il monitoraggio della qualità dell'accesso a Internet e della neutralità della rete (progetto Neubot). Per una delle funzionalità del programma ( la trasformazione dell'IP dell'utente in due dati ovvero la località geografica in cui esso si trova e l'identificativo del service provider che utilizza) si serve di una libreria rilasciata con licenza GNU-GPL. Tale libreria richiede il download e l'installazione di due database gratuiti (il primo per mappare l'indirizzo IP su una località geografica, il secondo per mappare l'indirizzo IP sul service provider). Tali database sono raggiungibili tramite la sezione open source/free del sito e apparentemente non richiedono la sottoscrizione di alcuna licenza.

*Quesito:* la licenza utilizzata per i database e per la libreria dallo sviluppatore di tali tools è compatibile con l'adozione di una licenza CCO Universal? In caso di compatibilità, sarebbe possibile inserire un disclaimer nel file XML contenente i risultati anonimizzati e raccolti dal software del seguente tenore: "This database is available under CCO 1.0 Universal license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. At your option, you might want to retain the following notice: This database contains the results collected by the Neubot project (<http://www.neubot.org/>), an initiative of the NEXA Center for Internet & Society at Politecnico di Torino, Italy (<http://nexa.polito.it/>)"?

### **Discussione emersa**

Viene suggerito di contattare direttamente lo sviluppatore dei due database utilizzati dal software per richiedere delucidazioni in merito alla loro licenza. L'assenza di licenza infatti implica che per tali database il modello di default è quello di "tutti i diritti riservati". Dopo aver contattato lo sviluppatore delle librerie e dei due database utilizzati dal software del richiedente, è emerso che per i database vengono utilizzate specifiche licenze (tipo Open Database License). In lista viene fatto notare che sarebbe necessaria una riflessione circa la compatibilità della licenza CCO Universal con la Open Database License.

## **Il centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino**

*(dal sito <http://nexa.polito.it/about>)*

Internet è una tecnologia potente, dirompente e generativa allo stesso tempo. Il Centro di Ricerca NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino, fondato nel novembre 2006, è un centro di ricerca indipendente che studia in maniera quantitativa e multidisciplinare le componenti della forza di Internet e i suoi effetti sulla società in senso lato. Una forza che è in grado di produrre cambiamenti radicali nel modo in cui la realtà è vissuta e organizzata, nonché di innescare importanti opportunità di cambiamento e di sviluppo. La novità e complessità dei cambiamenti indotti dalla Rete spesso impongono un notevole sforzo di revisione di concetti e metodologie in molte discipline e ambiti produttivi, nonché al livello del policy making. Si tratta di uno sforzo che va fatto: comprendere Internet, infatti, identificarne limiti e potenzialità è indispensabile per assicurare sviluppo economico, tecnico-scientifico, culturale e politico per gli anni a venire.

Il Centro NEXA nasce a partire dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico, giuridico ed economico – formatosi a Torino nel 2003 e che da allora, col supporto di vari partner, ha ideato, progettato e realizzato diverse iniziative in ambito Internet: Creative Commons Italia (2003-presente), CyberLaw Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), Servizio Licenze Libere (2007-presente), COMMUNIA, la rete tematica europea sul pubblico dominio digitale (2007-2011), LAPSI, la rete tematica europea dedicata agli aspetti legali delle informazioni del settore pubblico (2010-2012), ed EVPSI (Extracting Value from Public Sector Information), progetto di ricerca coordinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino (2010-2012).

Sulla base di tale esperienza, il Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino ambisce a diventare un punto di riferimento di prima grandezza in Europa, interagendo in particolare con la Commissione Europea, le Autorità per le Comunicazioni, i Governi sia locali sia nazionali, nonché aziende e altre entità – sempre in maniera indipendente e con una sensibilità particolare per le implicazioni di policy delle proprie ricerche e dei propri progetti.

I Garanti del Centro NEXA – tra i quali il prof. Charles Nesson, fondatore e direttore del Berkman Center for Internet & Society di Harvard, e altri eminenti studiosi, come il prof. Stefano Rodotà e l'artista Michelangelo Pistoletto – si riuniscono a Torino almeno una volta l'anno per valutare l'attività svolta nei dodici mesi precedenti e per dare al Centro NEXA il beneficio del loro giudizio in merito al lavoro svolto e alle priorità per l'anno successivo.

***stampato nel dicembre 2011***

*Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino*

*SEDE FISICA: Via Pier Carlo Boggio, 65/a - 10138 Torino*

*INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA: Politecnico di Torino (DAUIN)  
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino*

*tel. +39 011 090 7217 - fax +39 011 090 7216*

*email: [info@nexa.polito.it](mailto:info@nexa.polito.it) - sito: <http://nexa.polito.it>*